



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

DG DISR
Prot. Uscita del 06/12/2013
Numero: **0024335**
Classifica:



VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

VISTO l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento della produzione media annua;

VISTO l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

VISTO il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

VISTO il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

VISTA la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con il quale sono state stabilite le nuove procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

MS



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

VISTI i D.M n. 8809 del 20/04/2011, n. 26540 del 13/12/2011, n. 16603 del 25/07/2012 con i quali sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

VISTO il proprio decreto 31 gennaio 2013 n. 1934, registrato alla Corte dei Conti l'1 marzo 2013, registro 2 foglio 224, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2013;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTE le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTE le proposte pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ANIA;

RITENUTO di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e Comunitaria;

RITENUTO altresì opportuno indirizzare l'aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire una migliore distribuzione territoriale delle imprese che si assicurano;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 5 dicembre 2013;

DECRETA:

Art. 1

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2014, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, in attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009, e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, si stabilisce quanto segue:

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

123



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETA BROCCOLI CARCIOFI CARDO ALIMENTARE CAROTA CAVOLFOIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI FINOCCHI FRAGOLE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINA LEGUMINOSE ARACHIDE CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI	FORAGGERE ERBA MEDICA ERBAI FAVINO LOIETTO SULLA TRIFOGLIO LUPINELLA COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA ERBACEE DA BIOMASSA BARBABIETOLA ZUCCHERO PATATE PIOPPA TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCCHIE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE	Segue FRUTTICOLE VARIE RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO ORNAMENTALI PIANTE FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE ERBACEE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI SOTTO STRUTTURE DI PROTEZIONE (serre, tunnels, reti antigrandine, impianti antibirina) PRODUZIONI DA SEME
---	--	--



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 - Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
SBALZI TERMICI
GRANDINE
VENTI FORTI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 AVVERSITA' ASSICURABILI CON POLIZZA PLURIRISCHIO A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE - TROMBA D'ARIA - ECESSO DI NEVE - VENTO FORTE - URAGANO - FULMINE - ECESSO DI PIOGGIA - GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

254



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

44



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

1.6.1 Perdite dovute ad animali selvatici a carico dell'uva da vino

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie:

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI

Facoltative:

LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie:

PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

REG



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

Facoltative:

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie:

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltativa:

SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatoria:

NEWCASTLE

Facoltative:

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie:

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative:

VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie:

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

kg



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

Facoltative:

ARTERITE VIRALE
INFUENZA EQUINA

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie:

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

Facoltative:

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOOZONOSI
DERMATOFITOSI

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO
1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO
COSTO DI MACELLAZIONE IN AZIENDA

Art. 2

1 - I valori assicurabili con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2,

Bg



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008.

Art. 3

1 - Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'articolo 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.

2 - la copertura assicurativa dovrà comprendere almeno tre avversità atmosferiche, elencate all'articolo 1.2.2, a cui si potranno aggiungere fitopatie, attacchi parassitari, elencati all'articolo 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.

3 - Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche coprono l'insieme delle avversità elencate all'articolo 1, punto 1.2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

4 - Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie già ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno precedente, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine può essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione.

5 - Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'articolo 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche: le piogge alluvionali, i danni alle produzioni sottostanti causate dal crollo delle strutture di protezione.

6 - I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizootie, elencate all'articolo 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

7 - Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'articolo 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.

8 - Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.

9 - Le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi sono introdotte con polizze a carattere sperimentale.

49



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

10 - La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.

11 - Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai punti 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento ricadente nello stesso territorio comunale;

12 - I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b). A tal fine le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili.

Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.

Art. 4

1 - Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata; inoltre, al fine di agevolare le attività di gestione, monitoraggio e controllo del contributo di cui al successivo art. 5, le eventuali coperture integrative non agevolate, legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, devono riportare il medesimo contraente delle coperture agevolate.

2 - Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale e macrouso, di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999.

3 - Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

Art. 5

1 - La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2 - Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

3 - La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole

re



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'articolo 11, del decreto 29 luglio 2009, può essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'articolo 12, comma 2, punto a), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006.

4 - Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 2 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) Polizze con soglia di danno

- Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con tre avversità: fino al 65% della spesa ammessa;
- Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con almeno quattro avversità: fino al 70% della spesa ammessa;
- Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/multirischio: fino all'80% della spesa ammessa;
- Colture (esclusa uva da vino)/fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio con almeno tre avversità o multirischio: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);
- Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio: fino all'80% della spesa ammessa;
- Allevamenti/epizootie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);

b) Polizze senza soglia di danno:

- Colture (compresa uva da vino)/altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio o multirischio: fino al 50% della spesa ammessa;
- Uva da vino/perdite dovute ad animali selvatici: fino al 50% della spesa ammessa;
- Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio: fino al 50% della spesa ammessa;

RM



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex Disr VI

- Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;
- Allevamenti/epizootie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 50% della spesa ammessa;
- Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 50% della spesa ammessa;
- Allevamenti/necessità di macellazione con inidoneità al trasporto/Costo di macellazione in azienda: fino al 50% della spesa ammessa.

Art. 6

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro i seguenti termini dell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa:

Colture a ciclo autunno primaverile: 31 marzo

Colture permanenti: 31 marzo

Colture a ciclo primaverile: 30 maggio

Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio

Colture a ciclo autunno invernale: 31 ottobre

Art. 7

Con successivo decreto ministeriale possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire le nuove disposizioni sulla gestione dei rischi e delle crisi derivanti dall'applicazione della riforma della Politica agricola comunitaria, periodo di programmazione 2014 - 2020) e del conseguente aggiornamento delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 06 DIC. 2013

IL MINISTRO

ALLEGATO 1
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

UVA	RIBES
UVA DA VINO	UVA SPINA
UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MANDORLE
UVA DA TAVOLA	NOCCIOLE
UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	NOCI
FRUTTA	PISTACCHI
ACTINIDIA	GIUGGIOLE
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MELAGRANE
ALBICOCHE	AVOCADO
ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	CEREALI
CILIEGE	AVENA
CILIEGIE PROTETTE	FARRO
NETTARINE	FRUMENTO DURO
NETTARINE PRECOCI	FRUMENTO TENERO
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MIGLIO
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	ORZO
MELE	SEGALE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	TRITICALE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUMENTO DURO SEME
PERE	FRUMENTO TENERO SEME
PERE PRECOCI	ORZO SEME
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	SEGALE DA SEME
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	RISO
PESCHE	RISO INDICA
PESCHE PRECOCI	MAIS E ALTRE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MAIS DA GRANELLA
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MAIS DA SEME
SUSINE	MAIS DOLCE
SUSINE PRECOCI	MAIS DA INSILAGGIO
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	SORGO
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	GRANO SARACENO
ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia)	ORTIVE E ORNAMENTALI
ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)	AGLIO
BERGAMOTTI	ASPARAGO
CEDRO	BIETA DA COSTA
KUMQUAT	BIETA LISCIA DA TAGLIO
LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)	BROCCOLETTO
LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)	BROCCOLO
MANDARANCE	CARCIOFO
MANDARANCE PRECOCI	CARDO
MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)	CAROTA
MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)	CAVOLFIORE
POMPELMI	CAVOLO CAPPUCCIO
SATSUMA	CAVOLO VERZA
CACHI	CAVOLO NERO
CASTAGNE	CETRIOLI
FICHI	CIPOLLE
FICHI D'INDIA	CIPOLLINE
GELSI	COCOMERI
LAMPONI	FINOCCHI
LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,	FIORI DI ZUCCHINA
MIRTILLI PROTETTI	FRAGOLE
MIRTILLI	FRAGOLE PROTETTE
MORE	INSALATE
NESPOLE DEL GIAPPONE	MELANZANE
	MELONI
	PEPERONI
	PORRO
	RADICCHIO

dy

<p>Segue ORTIVE E ORNAMENTALI</p> <p>RAPA BARBABIETOLA ROSSA RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SEDANO DA SEME SPINACI ZUCCA ZUCCHINA FIORE ZUCCHINE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE PISELLI PISELLI SEME BARBABIETOLA ROSSA SEME CAROTA SEME CAVOLFORE SEME CAVOLI SEME CETRIOLI SEME CICORIA SEME CIPOLLA SEME FINOCCHIO SEME FAGIOLO SEME FAGIOLINO SEME INDIVIA SEME LATTUGHE SEME PORRO SEME RAPA SEME RAVANELLO SEME SPINACIO SEME ZUCCA SEME ZUCCHINE SEME ORTICOLE SOTTO SERRA ORTICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE IN PIENO CAMPO FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO TUNNEL FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</p> <p>POMODORI</p> <p>POMODORO CONCENTRATO POMODORO DA TAVOLA POMODORO PELATO</p> <p>ALTRE INDUSTRIALI</p> <p>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO COLZA GIRASOLE SOIA PATATA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME COLZA SEME GIRASOLE SEME PATATA DA SEME TABACCO</p> <p>OLIVE</p> <p>OLIVE OLIO OLIVE TAVOLA</p> <p>VIVAI</p> <p>ASTONI PIANTE FRUTTO NESTI DI VITI PIANTE DI VITI PORTA INNESTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA</p> <p>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO</p> <p>Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme</p>	<p>Segue VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO</p> <p>Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali</p> <p>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</p> <p>Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali</p> <p>VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI</p> <p>VIVAI DI PIANTE DI OLIVO VIVAI DI PIOPPI VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE FORESTALI</p> <p>ALTRE COLTURE</p> <p>ARACHIDI CECI CICERCHIA FAVINO FAVINO DA SEME LENTICCHIE LUPINI ERBA MEDICA ERBA MEDICA SEME ERBAI GRAMINACEE ERBAI LEGUMINOSE ERBAI MISTI LOIETTO LOIETTO DA SEME LUPINELLA PISELLO PROTEICO PRATO PRATO PASCOLO SULLA TRIFOGLIO TRIFOGLIO SEME ERBACEE DA BIOMASSA ARBOREE DA BIOMASSA PIOPPO SUGHERETE CANAPA CANAPA DA SEME LINO ANICE ANICE STELLATO ANICE STELLATO DA SEME BASILICO BASILICO DA SEME CORIANDOLO CORIANDOLO DA SEME CRESCIONE DA SEME LINO DA SEME NON TESSILE ANETO DA SEME PEPERONCINO PREZZEMOLO PREZZEMOLO SEME RUCOLA SEME MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PISTILLI ZAFFERANO BULBI LUPPOLO FIENO GRECO PIANTE AROMATICHE PIANTE OFFICINALI</p>
---	--

dy

ALLEGATO 2

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla media delle tariffe disponibili degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione comune/prodotto/garanzia (pluririschio e multirischio). In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

La tariffa media sopracitata è calcolata secondo la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi del periodo di riferimento})/(\text{somma dei valori assicurati nel periodo di riferimento})] \times 100$.

Il parametro contributivo massimo per la pluririschio con tre eventi è: 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1; per il resto delle combinazioni il parametro massimo è 25.

Ai fini del calcolo delle tariffe medie degli ultimi tre anni si utilizzano i seguenti dati assicurativi:

- pluririschio con tre eventi: dati delle polizze pluririschio con tre eventi (sia avversità catastrofali che altre avversità);
- pluririschio con almeno quattro eventi: dati delle polizze pluririschio con quattro e più eventi (sia avversità catastrofali che altre avversità);
- multirischio: dati delle polizze multirischio.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione provincia/prodotto/garanzia. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla media nazionale dei tre anni della combinazione prodotto/garanzia.

La tariffa media degli ultimi tre anni è calcolata secondo la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio})/(\text{somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio})] \times 100$.

STRUTTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media nazionale degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni prodotto. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

dg

La tariffa media degli ultimi tre anni è calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio)/(somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio)] x 100.

NUOVI ASSICURATI

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

ALLEGATO 3

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alla produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche

l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II - GARANZIE

Garanzie pluririschio si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da almeno tre eventi, tra quelli ammessi all'assicurazione agevolata.

Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie e degli attacchi parassitari. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08.

III - GARANZIE ZOOTECCIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

Costo di macellazione in azienda: Costo sostenuto per l'abbattimento in azienda di animali da avviare alla macellazione che si trovano in condizioni di inidoneità al trasporto ai sensi della normativa comunitaria a causa di lesioni, problemi fisiologici, patologie. L'inidoneità al trasporto dovrà essere certificata dal veterinario ispettore al macello.